

WHISTLEBLOWING

Al fine di incoraggiare e facilitare la segnalazione di illeciti e, in tal modo, ridurre i rischi di irregolarità, il Gruppo Banco BPM si è dotato di una normativa aziendale che disciplina il sistema interno di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing), come previsto anche dalle disposizioni normative più recenti e regolamentari di vigilanza a cui è sottoposto.

Il sistema di Whistleblowing del Gruppo Banco BPM **tutela da eventuali conseguenze pregiudizievoli** chiunque intenda segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, **assicurando** nel contempo **la riservatezza e la protezione dei dati personali** del segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte.

Cosa segnalare

La segnalazione può riguardare:

- violazioni di normative di diritto nazionale (illeciti civili, amministrativi, penali e contabili) e di diritto europeo ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 24/2023 che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società;
- (i) possibili responsabilità che comportano illeciti penali inclusa la commissione, o ragionevole convinzione di commissione, dei reati e degli illeciti ai quali è applicabile il D.lgs 231/01 a vantaggio dell'azienda, (ii) fattispecie di infedeltà o di frode perpetrate ai danni del BANCO BPM o delle Società del Gruppo, della clientela, o comunque (iii) situazioni passibili di eventuale denuncia, querela o esposto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
- inosservanze di norme imperative (leggi o regolamenti nazionali o sovranazionali) ovvero di autoregolamentazione (Statuto, Codice Etico, Regolamento di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01, regole di comportamento e, in genere, altre normative interne);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione o che riguardano il mercato interno e atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;
- violazioni che implicano l'avvio di un procedimento disciplinare, previsto dalla legislazione sul lavoro o dai contratti collettivi e individuali applicabili;
- violazioni suscettibili di arrecare un danno patrimoniale o innescare un rischio reputazionale a BANCO BPM o alle Società del Gruppo.

Canale interno di segnalazione

Il canale interno di segnalazione prevede l'utilizzo in modalità preferenziale della piattaforma EQS Integrity Line, in grado di garantire anche completo anonimato dei segnalanti e raggiungibile anche dai non dipendenti, all'indirizzo:

<https://bancobpm.integrityline.io>

Tramite la piattaforma è possibile richiedere un incontro diretto o di essere ricontattato telefonicamente.

In alternativa, è possibile inoltrare segnalazioni cartacee. In questo caso, per assicurare la tutela della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" oltre all'indirizzo¹, e che si tratta di una segnalazione di whistleblowing²;

L'indirizzo di posta degli Organismi di Vigilanza ex D.lgs 231/01, è riportato nel "Regolamento Modello di Organizzazione Gestione e Controllo" della singola Società disponibile nel sito istituzionale della stessa.

Modalità di gestione delle segnalazioni al canale interno

- avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni;
- interlocuzioni con la persona segnalante;
- istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- riscontro, anche interlocutorio, alla persona segnalante entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicazione alla persona segnalante dell'esito finale della segnalazione.

Protezione della riservatezza delle persone segnalanti

- L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- la protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

¹ L'indirizzo di posta fisica a cui inoltrare le segnalazioni relative alla ragionevole convinzione di commissione dei reati e degli illeciti ai quali è applicabile il D.lgs 231/01 è riportato nel "Regolamento Modello di Organizzazione Gestione e Controllo" delle singole Società (capitolo relativo all'Organismo di Vigilanza) ed è monitorato esclusivamente dalla struttura di supporto allo stesso, nel rispetto delle disposizioni di legge.

² L'indicazione apposta sulla busta che si tratta di una segnalazione di whistleblowing, sta ad indicare che il segnalante intende mantenere riservata la propria identità e avvalersi delle tutele previste ai sensi del D.lgs n. 24 del 10 marzo 2023. In assenza di tale chiara indicazione, la segnalazione potrebbe essere trattata come una segnalazione ordinaria.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Rendicontazione delle segnalazioni inoltrate al canale interno

Il Sistema Interno di Segnalazione delle Violazioni (SISV) del Gruppo Banco BPM prevede che annualmente venga pubblicata la "Relazione SISV", il documento di rendicontazione delle segnalazioni delle violazioni delle norme che disciplinano l'attività bancaria. Tale relazione è disponibile sulla intranet aziendale ed è accessibile a tutto il personale. Tali informazioni sono contenute anche all'interno della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario.

Altri canali di segnalazione

Per effettuare le segnalazioni di cui al D.lgs n. 24 del 10 marzo 2023, è possibile utilizzare anche i seguenti canali:

- esterno (gestito da ANAC)³;
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone)⁴;
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Ritorsioni conseguenti alla segnalazione

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni (intese come *qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato*) compete esclusivamente ad Anac che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia devono avere uno stretto collegamento con il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciate o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

³ Per le modalità e le condizioni di utilizzo del canale esterno di ANAC vedasi il sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

⁴ Per le condizioni di protezione garantite con questa modalità di comunicazione, si veda l'articolo 15 del D.lgs n. 24 del 10 marzo 2023.